

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

Sent., 07-01-2015, n. 7

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2942 del 1998, proposto da:

G.M.L., C.A. e M.F., rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Salvatore Infantino, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, Via M.Se di Villabianca 54;

contro

Camera di Commercio Industria e Artigianato di Palermo, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuppari, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, Via Catania 15;

per l'annullamento

della delibera della Giunta della Camera di Commercio n. 31 del 10 giugno 1998 con la quale è stato deliberato "di non procedere all'assunzione in servizio del personale idoneo al concorso di cui alla graduatoria approvata con delibera n. 342/1995";

e per il riconoscimento

del diritto dei ricorrenti ad essere immessi in servizio alle dipendenze della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo, con la qualifica di archivista - dattilografo livello IV e decorrenza dal 16.2.1998 o dal 16.6.1998.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Palermo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2014 il dott. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 9 ottobre 1998, e depositato il successivo 16 ottobre, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento indicato in epigrafe e chiesto il riconoscimento del loro diritto all'assunzione presso l'amministrazione intimata.

In tale ricorso vengono articolate le censure di: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 23 della L.R. n. 41 del 1985 così come modificato dall'art. 7 della L.R. n. 11 del 1991; 2) Violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 - Eccesso di potere: per carenza e/o difetto di motivazione - travisamento dei fatti - Contraddittorietà con precedenti provvedimenti - Disparità di trattamento.

Sostengono i ricorrenti che, poiché la graduatoria concorsuale deve ritenersi vigente - all'atto della instaurazione della presente controversia - la Camera di Commercio resistente ha l'obbligo di assumerli in servizio; inoltre la delibera impugnata sarebbe priva di adeguata motivazione, sarebbe fondata su un travisamento dei fatti riportati e sarebbe contraddittoria con precedenti atti adottati.

Si è costituita la camera di Commercio intimata che, con memoria, ha replicato alle argomentazioni sviluppate in ricorso e chiesto il suo rigetto.

Alla pubblica udienza fissata per la sua decisione, il ricorso è stato posto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Come correttamente rilevato dalla difesa della Camera di Commercio, non esiste nel nostro Ordinamento il diritto all'assunzione, preteso dai ricorrenti, in dipendenza della loro collocazione nella graduatoria degli idonei per una

qualifica per la quale si è verificata una scoperta di posti nel relativo organico dell'ente al quale quella graduatoria si riferisce.

Sul punto l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, in generale, e di questo stesso Tribunale, in particolare, è assolutamente consolidato (tra le tante Cons. di Stato, IV, n. 4911/2010; T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 1518/2009, n. 207/2008, n. 1146/2007) e questo collegio non ravvisa motivo di discostarsi da tale convincente posizione interpretativa.

Diversa è evidentemente l'ipotesi in cui un'amministrazione decida di coprire un posto vacante in organico e si discetta del criterio che deve seguire per tale copertura (scorrimento di una graduatoria valida, mobilità o indizione di nuovo concorso); ma nella fattispecie per cui è causa non emerge che la Camera di Commercio abbia deliberato di coprire i vuoti in organico ed, in ogni caso, non sono stati impugnati gli atti relativi alla modalità di copertura di tali posti, eventualmente lesivi delle posizioni dei ricorrenti.

Conseguentemente la pretesa avanzata dai ricorrenti è priva di fondamento.

Non appaiono utili a modificare la conclusione espressa le sentenze prodotte da parte ricorrente all'udienza di discussione del presente ricorso.

Invero in tali decisioni si discettava della perdurante vigenza di una graduatoria, rimanendo del tutto non chiarito se nella relativa vicenda l'amministrazione interessata avesse o meno deliberato di coprire il posto in organico vacante; in ogni caso - anche nell'ipotesi più favorevole a parte ricorrente - è evidente che la posizione di tali pronunzie è stata successivamente superata dal consolidato orientamento giurisprudenziale al quale si è fatto riferimento.

Correttamente ricostruito il panorama in cui si inserisce la pretesa dei ricorrenti, e la loro posizione soggettiva di mera aspettativa, anche il secondo motivo di ricorso, di carattere sostanzialmente formale, risulta infondato.

Contrariamente a quanto ritiene parte ricorrente, le ragioni di carattere finanziarie ostative all'assunzione richiesta dai ricorrenti costituiscono idoneo presupposto a fondare il diniego di assunzione impugnato; né le assertive considerazioni sviluppate in ricorso, sulle condizioni finanziarie della Camera di Commercio, appaiono idonee a smentire le valutazioni operate sulla non possibilità di assunzione di un onere a tempo indeterminato, quale quello conseguente all'assunzione dei ricorrenti, che soltanto gli organi a ciò preposti possono ponderatamente effettuare.

In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore dell'amministrazione resistente, in Euro. 2.000,00, oltre accessori di legge

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere, Estensore

Giuseppe La Greca, Primo Referendario